



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DECRETO N° 25

DEL 15-09-2015

OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.

IL SINDACO

Premesso che con Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante il nuovo testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato con D. Lgs. 106/2009, sono state introdotte le disposizioni e le misure da adottare finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Rilevato che, essendo scaduto l'incarico del precedente medico del lavoro, conferito con Decreto Sindacale n. 7 del 10.02.2012, è obbligo del Comune, quale datore di lavoro, procedere ad una nuova nomina per garantire la salute dei propri dipendenti attraverso il controllo puntuale e costante della stessa;

Atteso che il medico competente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli definiti in funzione dei rischi specifici ed in particolare:

- a) visite mediche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati al fine di valutarne l'idoneità alle mansioni specifiche;
- b) visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche;
- c) visite mediche su richiesta dei lavoratori al fine di esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche;
- d) visite mediche in occasione del cambio delle mansioni, onde verificarne l'idoneità alle mansioni specifiche;
- e) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificarne l'idoneità alle mansioni;

Rilevato che presso questa Amministrazione non sono presenti dipendenti con il profilo professionale di "Medico" aventi i requisiti necessari per assicurare la predetta sorveglianza sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario ed opportuno procedere alla nomina del medico competente per il triennio 2013-2015, tramite incarico esterno a professionista esterno;

Considerato che, allo scopo, è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale un apposito invito, rivolto ai Professionisti in possesso dei prescritti requisiti, a rendere la disponibilità a svolgere l'incarico;

Rilevato che, entro la scadenza prevista dal predetto avviso, sono pervenute n. 8 istanze da parte di medici disponibili ad accettare l'incarico di Medico Competente;

Considerato che tra le istanze pervenute figura quella del Dott. Antonio Brancè che ha svolto, nel periodo dal 2012 al 2015, l'incarico presso questo Comune;

Ravvisata, pertanto, la opportunità di procedere alla nomina del predetto, in considerazione della qualità delle prestazioni rese nel corso del precedente incarico, per la disponibilità dimostrata e per la professionalità ed esperienza maturata nel settore specifico;

Considerato che l'importo complessivo della prestazione sarà pari a €. 1.500,00 annui, oltre IVA se dovuta;

Visti:

- il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 55, della legge 244/2007;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Nominare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 del D.Lgs.81/2008, il Dott. Antonio Brancè, nato a Leonforte il 21/06/1958, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs.81/2008, medico competente per le prestazioni relative alla sorveglianza sanitaria, per anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione il cui schema viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Dare atto** che al medico è attribuito un compenso annuo onnicomprensivo nella misura di €.1.500,00 oltre IVA se dovuta.
- 3) **Trasmettere copia** del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori AA.GG. ed Economico-finanziario per gli atti necessari e conseguenti.
- 4) **Disporre** la trasmissione del presente provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, alle RSU e la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.



IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI MEDICO COMPETENTE PREVISTO dal D.LGS. N.81/2008.

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ nella Sede Municipale, sono presenti:

la **Dott.ssa Francesca Draia**, Sindaco pro-tempore del Comune di Valguarnera Caropepe, che interviene, quale Datore di Lavoro, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta

E

il **Dott. Antonio Brancè**, Dirigente medico dipendente dell'A.S.P. di Enna

Premesso:

- che con D. Lgs.81/08 sono state dettate, in attuazione di specifiche direttive comunitarie, le norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- che destinatari di tali norme sono anche le Amministrazioni Comunali;
- che il citato D.Lgs. 81/2008 prevede, all'art. 41, che la Sorveglianza Sanitaria venga effettuata dal Medico Competente;
- che presso quest'Amministrazione non sono presenti dipendenti con il profilo professionale di "Medico" aventi i requisiti necessari per assicurare la predetta sorveglianza sanitaria;

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue in unico contesto con la superiore normativa:

Art. 1

Il Comune di Valguarnera Caropepe, come sopra generalizzato, affida al Dott. Antonio Brancè, Professionista, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici della Provincia di Enna, l'incarico di "Medico Competente" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per anni tre dalla data odierna.

Art. 2

L'incarico, subordinato alle condizioni della presente Convenzione, è affidato da questo Comune ed accettato dal Professionista, esentando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dallo svolgimento del presente incarico.

Esso sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive del Datore di Lavoro.

Il professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato in nome e per conto dell'Amministrazione per ogni onere relativo ai compiti di medico competente di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto di seguito riportati nei successivi artt. 4 e 5.

Art. 3

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del Datore di lavoro.

Egli sarà obbligato all'osservanza delle norme del Decreto e si assume interamente tutte le responsabilità derivanti dalle metodologie di lavoro utilizzate e previste dalla Legge.

Art. 4

La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente (art. 41 D. Lgs. 81/2008) andrà eseguita su circa 75 lavoratori, compresi i contrattisti, che attualmente prestano servizio presso questo Comune.

Essa comprende accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.

Tali accertamenti possono comprendere esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio, eventualmente ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per questi ulteriori esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, di cui all'art.39 c. 5, sono a carico Datore di Lavoro.

Art. 5

Il Medico Competente deve attendere ai compiti di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e svolge la propria opera in qualità di libero professionista.

Le cartelle sanitarie, redatte dal Medico secondo l'allegato 3A del suddetto D.Lgs. 81/2008, sono custodite dal Datore di Lavoro, presso l'Ente, con salvaguardia del segreto professionale, e lo stesso ne consegna copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti l'incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico emesso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi.

Art. 6

Il professionista è tenuto a presentare, alla fine dell'incarico, al Datore di Lavoro una relazione sull'attività svolta nel periodo e svolgerà le attività nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Ente, nel rispetto della periodicità programmata ed in linea con le normative vigenti e del D. Lgs.81/2008.

Art. 7

L'onorario per l'attività professionale di Medico Competente è stabilito nell'importo annuo di € 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento), oltre IVA se dovuta.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori visite dovranno essere preventivamente impegnate le relative somme con determina del Responsabile Settore AA.GG.

Le somme saranno liquidate, previa presentazione di attestazione di regolare esecuzione e relativa fattura.

Art. 8

Il Professionista ha facoltà di avvalersi di collaboratori ausiliari o altro personale medico di consulto, che si rendano necessari per l'esecuzione delle visite e degli esami di cui ai precedenti articoli, senza che ciò costituisca sub-appalto. Le spese a qualsiasi titolo occorrenti per il funzionamento di macchinari, nonché le spese per il personale ausiliario medico e paramedico addetto al loro funzionamento, che si rendano necessarie per l'esecuzione delle visite e degli esami di cui ai precedenti articoli, sono a totale carico del Professionista.

Art. 9

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 7 null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso, tranne eventuali esami clinici, biologici e indagini diagnostiche, ritenuti necessari dal predetto Professionista.

Art. 11

Il Medico Competente deve essere sempre reperibile. In caso di assenza per ferie, malattia ecc. dovrà essere nominato un sostituto fornito dei requisiti professionali, a cura e spese del professionista incaricato.

Art. 12

Il professionista non può sospendere i servizi con sua decisione unilaterale, in nessun caso neppure nell'ipotesi di controversie con l'Amministrazione.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale del professionista costituisce grave inadempienza contrattuale e tale da motivare la rescissione del contratto.

Art. 13

Per tutte le eventuali controversie in ordine al presente affidamento è competente il Foro di Enna.

Art. 15

Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione, si rinvia a tutte le norme vigenti in materia nonché a tutte quelle dettate dal vigente Codice Civile. Il Professionista accetta tutte le clausole riportate nella presente convenzione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile.

IL PROFESSIONISTA

IL DATORE DI LAVORO